

**DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2015  
407/2015/R/GAS**

**MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 310/2014/R/GAS, IN MATERIA DI  
DETERMINAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS  
NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 luglio 2015

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (di seguito: regio decreto 2578/1925);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 19 gennaio 2011, recante “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 164/00”;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” (di seguito: decreto 12 novembre 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 febbraio 2013, di approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 164/00;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014 (di seguito: decreto 22 maggio 2014);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie 20 maggio 2015, di approvazione del “Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale” (di seguito: decreto 20 maggio 2015);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 8 marzo 2012, 77/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 407/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2013, 113/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2013, 230/2013/R/GAS;
- la memoria dell’Autorità 13 gennaio 2014, I/2014/I/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 16 gennaio 2014, 5/2014/R/COM;
- la segnalazione dell’Autorità 13 febbraio 2014, 58/2014/I/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 6 marzo 2014, 93/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 155/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2014, 310/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 310/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 414/2014/R/GAS;

- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2014, 571/2014/R/GAS;
- la determinazione del Direttore della Direzione della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione 14 marzo 2014, 5/2014;
- la determinazione del Direttore della Direzione della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione 5 luglio 2014, 13/2014;
- la determinazione del Direttore della Direzione della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità 28 gennaio 2015, 1/2015.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 5, comma 14, lettera b, del decreto 12 novembre 2011 stabilisce che, qualora la concessione preveda, alla sua scadenza naturale, la devoluzione gratuita all’Ente locale concedente di una porzione di impianto e la data di scadenza naturale superi la data di effettiva cessazione del servizio, il valore di rimborso al gestore uscente di tale porzione di impianto sia valutato:
  - a. secondo quanto desumibile dal contratto o concessione in caso di cessazione anticipata del contratto; in particolare in caso di riferimento al regio decreto 2578/1925, valgono i commi pertinenti tra quelli da 5 a 13, per gli elementi applicativi mancanti; resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione;
  - b. nel caso in cui le modalità per la cessazione anticipata del contratto non siano desumibili nelle convenzioni o nei contratti, valgono i commi da 5 a 9 e da 11 a 13 del decreto 12 novembre 2011, considerando, per il calcolo del valore del degrado fisico, una durata utile convenzionale pari alla differenza tra la data di scadenza naturale della concessione e la data di realizzazione dell’investimento, qualora tale differenza sia inferiore alla presunta durata utile della tipologia di cespiti di cui al comma 10. Il valore di rimborso relativo alla porzione di impianto per cui la concessione non prevede la devoluzione gratuita viene determinato seguendo i commi pertinenti da 1 a 13;
- l’articolo 7, comma 2, del decreto 12 novembre 2011 stabilisce che, nei casi in cui la concessione non preveda, a fine affidamento, la devoluzione gratuita di una porzione di impianto e inoltre nei casi differenti da quelli in cui la proprietà dell’impianto sia già dell’Ente locale concedente o di una società patrimoniale delle reti, il gestore uscente ceda la proprietà della propria porzione di impianto al gestore subentrante, previo pagamento da parte di quest’ultimo del valore di rimborso di cui agli articoli 5 e 6 del decreto 12 novembre 2011.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 310/2014/R/GAS, l’Autorità ha adottato disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale;

- la deliberazione 310/2014/R/GAS ha regolato gli aspetti metodologici per l'identificazione delle fattispecie con scostamento tra VIR e RAB superiore al 10% tenuto conto di quanto indicato nelle "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale" del 7 aprile 2014 (di seguito: Linee guida 7 aprile 2014);
- l'articolo 4, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS prevede che, ai fini della determinazione dello scostamento tra VIR e RAB, si considerino solo le porzioni della RAB di ciascuna località di proprietà del gestore uscente e soggette a trasferimento a titolo oneroso, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 7, comma 2, del decreto 12 novembre 2011;
- l'articolo 9, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS elenca la documentazione che le stazioni appaltanti sono tenute a rendere disponibile all'Autorità per l'effettuazione delle verifiche degli scostamenti tra VIR e RAB.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 7, comma 1-bis, del decreto 12 novembre 2011, introdotto dal decreto 20 maggio 2015, prevede che, nel caso in cui vi sia una porzione di rete soggetta alle condizioni di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b, del decreto 12 novembre 2011, l'Ente locale concedente possa:
  - optare per il passaggio di proprietà di tale porzione di rete direttamente dal gestore uscente al gestore subentrante, previo pagamento da parte del gestore subentrante al gestore uscente del valore di rimborso di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b e all'Ente locale concedente di una somma pari alla differenza tra il valore di rimborso calcolato secondo l'articolo 5, commi da 5 a 13, e il valore di rimborso di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b;
  - in alternativa, decidere che una frazione di tale porzione di rete, con valore, calcolato secondo l'articolo 5, commi da 5 a 13, pari al valore di rimborso di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b relativo all'intera porzione di rete, passi di proprietà direttamente dal gestore uscente al gestore subentrante, previo pagamento da parte del gestore subentrante al gestore uscente del valore di rimborso di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b.

**CONSIDERATO CHE:**

- il capitolo 5.2, delle Linee guida 7 aprile 2014, prevede che la valutazione del VIR sia aggiornata, in linea generale, al 31 dicembre dell'anno precedente all'anno *t* in cui è pubblicato il bando di gara;
- l'articolo 6 della deliberazione 310/2014/R/GAS, in conformità con le previsioni del capitolo 5.2 delle Linee guida 7 aprile 2014, ha previsto che la RAB, presa in considerazione per la valutazione dello scostamento tra VIR e RAB, sia riferita

al 31 dicembre dell'anno precedente all'anno  $t$  in cui è pubblicato il bando di gara;

- tale valore della RAB, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente all'anno  $t$  in cui è pubblicato il bando di gara, viene determinato a partire dal valore della RAB riferito all'anno  $t-2$  rispetto a quello di applicazione delle tariffe, acquisendo le variazioni della RAB, a seguito del processo di ammortamento, di eventuali dismissioni e alienazioni, di riclassifiche, di nuovi investimenti, di entrate in esercizio di lavori in corso e di nuovi lavori in corso dall'anno  $t-2$  all'anno  $t-1$ ;
- nel corso del seminario pubblico tenutosi a Milano in data 23 luglio 2015, inerente le attività dell'Autorità in materia di gare gas, è stato segnalato che i processi di valutazione del VIR possono estendersi in periodi superiori all'anno e che il riferimento al 31 dicembre dell'anno  $t-1$  potrebbe richiedere costosi aggiornamenti delle valutazioni;
- lo scostamento tra i valori di VIR e RAB, aggiornati al 31 dicembre dell'anno  $t-2$ , di norma non dovrebbe differire in modo significativo rispetto allo scostamento tra i medesimi valori aggiornati al 31 dicembre dell'anno  $t-1$ .

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- prevedere che, ai fini delle valutazioni dello scostamento VIR-RAB di cui alla deliberazione 310/2014/R/GAS, siano considerate anche le porzioni di rete di cui al sopra citato articolo 7, comma 1-bis, del decreto 12 novembre 2011, oggetto di trasferimento oneroso dal gestore uscente al gestore entrante, al pari delle porzioni di rete individuate all'articolo 7, comma 2, del decreto 12 novembre 2011;
- in relazione a quanto indicato nel precedente punto prevedere, ai fini delle verifiche delle valutazioni dello scostamento VIR-RAB, che gli Enti locali rendano disponibile all'Autorità, in aggiunta alla documentazione necessaria alle verifiche di cui all'articolo 9, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS, la documentazione contenente gli elementi informativi inerenti l'esercizio delle opzioni di cui al sopra citato articolo 7, comma 1-bis, del decreto 12 novembre 2011.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- prevedere che i valori di VIR e RAB, presi a riferimento ai fini delle verifiche sugli scostamenti VIR-RAB, qualora i processi di valutazione si protraggano oltre l'anno, possano essere riferiti, su richiesta motivata della stazione appaltante, alla data del 31 dicembre dell'anno  $t-2$ , con  $t$  anno di pubblicazione del bando di gara

## **DELIBERA**

1. di modificare come segue la deliberazione 310/2014/R/GAS:
  - a) aggiungere, all'articolo 4, comma 1, dopo le parole "comma 2" le parole "e comma 1-bis";
  - b) aggiungere, all'articolo 6, comma 1, dopo le parole "La RAB è riferita" le parole ", di norma,";
  - c) aggiungere all'articolo 6, comma 1, dopo le parole "in relazione al VIR." la seguente frase: "Su richiesta motivata della stazione appaltante, qualora il valore del VIR sia aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno  $t-2$ , la RAB può essere riferita alla medesima data.";
  - d) eliminare all'articolo 8, comma 1, le parole "dall'anno  $t-1$ ";
  - e) aggiungere, all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera e) la seguente lettera:  
"f) documentazione contenente gli elementi informativi inerenti l'esercizio, da parte degli Enti locali, delle opzioni previste dall'articolo 7, comma 1-bis, del decreto 12 novembre 2011.";
2. di pubblicare il presente provvedimento e il testo della deliberazione 310/2014/R/GAS, come modificato dalla presente deliberazione, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

30 luglio 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*